

# Sommario 10/2025

## Editoriale 3

---

## Approfondimenti dottrinali

**Accertamento** - I lavori edili non provano la società di fatto 4

---

**Riscossione** - La revisione del criterio della sanatoria ex art. 156 c.p.c.  8

---

## Pratica professionale e contenzioso

**Ricorso e contenzioso tributario** - Prove oggettive che scongiurano la società di comodo  12

---

- Ricorso senza assistenza tecnica. Quali rimedi?  16

---

## Imposte e tasse

**Imposta di registro** - Agevolazioni prima casa? Importante non abusare 20

---

- Professionisti: lo stop alla contestazione dei prelevamenti  24

---

**Imposte sui redditi** - Presunzione di redistribuzione utili occulti. Come far fronte alle contestazioni?  28

---

## Fiscalità internazionale

**Rappresentante fiscale** - Profili di responsabilità del rappresentante fiscale 32

---

## Rubrica

**Casi questioni e soluzioni** - Il concreto funzionamento della rappresentanza diretta e le nuove regole 36


---

# PROFESSIONISTI: LO STOP ALLA CONTESTAZIONE DEI PRELEVAMENTI

Cass. civ., sez. V, ord. 4.09.2025, n. 24549

L'ord. 4.09.2025, n. 24549 della Cass. civ., sez. V riafferma con nettezza una linea che oramai dovrebbe ritenersi pienamente consolidata. Si tratta nello specifico della tematica delle indagini finanziarie svolte ex art. 32 D.P.R. 600/1973, nei confronti di "lavoratori autonomi". Ebbene, nei confronti di tali soggetti sopravvive la presunzione legale soltanto sui versamenti non giustificati, mentre non è più consentito inferire alcuna produzione reddituale con riferimento ai prelevamenti ingiustificati, come già oltre un decennio fa aveva stabilito il Giudice delle leggi (vgs. Corte Cost. 228/2014). Pertanto, ogni pretesa che continui ad equiparare i prelevamenti del professionista a ricavi "in nero" si pone contro la legge stessa e deve essere espunta dal quadro impositivo.

Questo principio non è più "opinabile" -come spesso si legge in alcune contestazioni erariali- ma deve essere inteso come diritto vivente, ragion per cui delle condotte amministrative difformi meritano una ferma censura.



## APPROFONDIMENTI

### LE FASI PROCESSUALI

#### PRIMO GRADO ED ESITO SCORAGGIANTE

Un avviso di accertamento su imposte dirette e indirette viene notificato sulla base di movimentazioni bancarie considerate prive di giustificazione (versamenti e prelevamenti). Il ricorso in primo grado viene respinto integralmente, con conferma della pretesa tributaria.

#### SECONDO GRADO

In appello, la commissione di merito accoglie solo in parte le ragioni del contribuente, nel senso che alcune giustificazioni vengono ritenute valide (mutui, rimborsi familiari, riconoscimenti notarili), ma resta un ammontare significativo non giustificato.

Inoltre, la sentenza non esclude espressamente la rilevanza dei prelevamenti, pur in presenza di attività autonoma.

#### LA PRESA DI POSIZIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte Suprema interviene con decisione di cassazione parziale:

- accoglie il motivo relativo all'illegittima considerazione dei prelevamenti, richiamando il principio consolidato dalla giurisprudenza costituzionale;
- dichiara assorbito il motivo connesso;
- rigetta gli altri: la validità della delega di firma è riconosciuta, l'impostazione sulle presunzioni è corretta, il vizio motivazionale non sussiste.

La causa viene rinviata al giudice di merito per rideterminare l'imponibile, espungendo i prelevamenti.

### IL PREGIO DEL DECISUM E SUA VALUTAZIONE

La presa di posizione della Corte Suprema merita una condivisa divisione.

Non si tratta di un tecnicismo per addetti ai lavori, ma della riaffermazione di un principio basilare: i prelevamenti, per i lavoratori autonomi, non possono essere automaticamente trattati come ricavi. È una questione di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di uguaglianza (art. 3 Cost.).

#### SPUNTO CRITICO SULL'OPERATO DEL FISCO

Continuare a fondare accertamenti su questa presunzione, nonostante il divieto chiaramente affermato ormai da anni, significa non solo violare il diritto, ma anche alimentare un contenzioso che grava sul sistema senza produrre alcun beneficio reale. È come se si cercasse di far passare per "accertamento" quello che in realtà è un automatismo privo di logica giuridica.

### ASPETTI DIFENSIVI: SPUNTI OPERATIVI

#### LA SEPARAZIONE NETTA TRA VERSAMENTI E PRELEVAMENTI

Per chi esercita attività autonoma, i prelevamenti devono uscire dall'accertamento.

È opportuno agire tempestivamente, già in autotutela, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

#### LA PROVA ANALITICA DEI VERSAMENTI

In caso di attività ispettive serve la predisposizione di un prospetto che riporti "movimento per movimento": data, importo, causale, controparte, documento giustificativo.

È importante che la difesa poggi su evidenze documentali concrete, evitando ricostruzioni generiche o basate su semplici affermazioni.

#### LE DICHIARAZIONI DI TERZI

Detti riscontri probatori rappresentano degli strumenti utili, ma hanno valore solo indiziario. In detto contesto occorre rammentare che queste evidenze possono rafforzare un quadro già documentato e non sostituirlo.

#### IL RICHIAMO A STRUMENTI DEFLATTIVI

Se l'accertamento riguarda solo prelevamenti, è preferibile cercare subito un annullamento in autotutela. Se ciò non avviene, si può puntare a una conciliazione in giudizio che riduca l'imponibile e le sanzioni.

#### CONCLUSIONI

La giurisprudenza più recente ha ormai tracciato un confine netto: solo i versamenti ingiustificati possono fondare un accertamento presuntivo, non i prelevamenti. Per i professionisti questa distinzione è vitale, perché li tutela dal rischio di vedere attribuiti come reddito somme destinate, magari, a spese personali o familiari. La difesa, quindi, deve pretendere che gli Uffici rispettino questo principio, concentrando le energie probatorie sulla ricostruzione analitica dei flussi attivi. È una linea che non solo garantisce il giusto prelievo fiscale, ma restituisce anche quella certezza delle regole che ogni contribuente dovrebbe poter pretendere.

### IL RICHIAMO ALLA CORTE COSTITUZIONALE SENT. 228/2014

#### REGIME DI ESCLUSIONE

La Corte Costituzionale ha espunto, per i lavoratori autonomi, l'automatismo che consentiva di trattare i prelievi bancari come indice legale di ricavo.

## RATIO DELLA ILLEGITTIMITÀ

La declaratoria d'illegittimità incide sui passaggi normativi che estendevano ai "compensi" dei professionisti la pre-

sunzione costruita per l'impresa: per l'autonomo, dunque, i prelevamenti non sono più fonte di presunzione legale di maggior reddito.



## Tavola - Fac-simile istanza di autotutela

SPETT.LE

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO

VIA MANZONI, N. 12 - 20121 MILANO

**Oggetto: istanza di autotutela ex art. 2, c. 8 L. 212/2000 e art. 2-quater D.L. 564/1994 (conv. L. 656/1994) - indagini finanziarie verso lavoratore autonomo - espunzione prelevamenti e riliquidazione su versamenti**

Il sottoscritto Alessandro Alessandrini (Codice fiscale LSSLN75B01F205X), in qualità di titolare dello studio professionale, con sede in Via Dante Alighieri 45, 20090 Rozzano (MI),

### PREMESSO CHE

Con l'atto in epigrafe l'Ufficio ha rideterminato i redditi/imposta ai fini [Irpef/Iva/Irap] valorizzando movimentazioni bancarie riferite al sottoscritto quale lavoratore autonomo/professionista, tra cui:

- prelevamenti per € 100, qualificati quali "compensi"/componenti positivi;
- versamenti per € 200, ritenuti non giustificati;
- l'attività esercitata è di lavoro autonomo ed è svolta in assenza del ciclo "acquisto-produzione-vendita" tipico d'impresa.

### CONSIDERATO CHE

- Per consolidato orientamento costituzionale, la presunzione legale fondata sui prelevamenti non si applica ai lavoratori autonomi: i movimenti in uscita non generano, *ex lege*, presunzione di "compensi". Conseguentemente, ogni ripresa fondata su prelievi deve essere espunta dall'accertamento verso il professionista.
- Resta, invece, la presunzione relativa sui versamenti (recte: movimenti in entrata), superabile con prova analitica riferita a ciascuna operazione, in merito alla quale il sottoscritto produce prospetto analitico "versamenti" con idonea documentazione idonea a superare la presunzione.
- In via subordinata, ove residuino poste attive presunte, si chiede il riconoscimento dei costi correlati per evitare determinazioni al lordo non proporzionate alla capacità contributiva (art. 53 Cost.) e non ragionevoli (art. 3 Cost.).

### SI CHIEDE

- L'annullamento parziale dell'atto con espunzione integrale della ripresa fondata su prelevamenti e conseguente riliquidazione della base imponibile limitatamente ai versamenti eventualmente rimasti non giustificati.
- In subordine, riduzione dell'imponibile mediante riconoscimento dei costi correlati ai ricavi presunti da versamenti.
- La fissazione di incontro per definizione in adesione/conciliazione su base imponibile depurata.

### PRODUZIONE DOCUMENTALE

- Prospetto analitico "versamenti" (colonne: data, importo, causale, controparte, documento).
- Estratti conto completi periodo .....
- Contratti/lettere d'incarico/atti/quietanze/rendiconti interni (riferimenti incrociati ai movimenti).
- Dichiarazioni di terzi.

Sono consapevole che la presente non sospende i termini per l'eventuale ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ove l'atto sia impugnabile).

Luogo e data

.....

Firma

Alessandro Alessandrini